



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 559

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 29 gennaio 2026

I N D I C E

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri e difesa) e 4 ^a (Politiche dell'Unione europea):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 21)</i>	<i>Pag.</i> 5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 263)</i>	» 11
<i>Plenaria</i>	» 11
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 218)</i>	» 35

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 36
---------------------------	----------------

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 38
---------------------------	----------------

N.B. Ssigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (*Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro*)-MAIE-Centro Popolare; Cd'I-UDC-NM (Ncl-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia; FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe; IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione; LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle; M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista; PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase); Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa
di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

<i>Plenaria</i>	Pag.	40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	42

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione
dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica
del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per
prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2:

<i>Plenaria</i>	»	43
---------------------------	---	----

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema banca-
ario, finanziario e assicurativo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	Pag.	46
<i>Plenaria</i>	»	46

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee
parlamentari internazionali**

Pag.	49
------	----

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

4^a (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 29 gennaio 2026

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

*Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
TERZI DI SANT'AGATA*

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10,10

AUDIZIONE DELL'INVIAUTO SPECIALE PER L'INDIA-MIDDLE EAST-EUROPE ECONOMIC CORRIDOR (IMEC), AMBASCIATORE FRANCESCO MARIA TALÒ, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 972 (INDIA-MIDDLE EAST-EUROPE ECONOMIC CORRIDOR (IMEC))

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Giovedì 29 gennaio 2026

Plenaria

430^a Seduta

*Presidenza del Presidente
BALBONI*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Matilde Siracusano.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. – Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(1757) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno

(1762) MALAN e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(1765) **GIORGIS e altri.** – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la discussione generale congiunta.

Il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) si ricollega alle considerazioni storiche di Hannah Arendt, secondo cui l'irripetibilità della Shoah trova fondamento nel fatto che il popolo ebraico ha costituito un proprio Stato e si è dotato di un esercito, potendo così difendersi dagli attacchi provenienti da Hezbollah a nord, Hamas a sud, oltre che dagli Huthi e dall'Iran sul fianco est.

A tale riguardo, evidenzia come la pervicacia dell'Iran negli attacchi ad Israele è dovuta al carattere totalitario del regime iraniano, che fa il paio con il carattere totalitario del regime nazista, due sistemi in cui l'obbedienza agli ordini ha portato ad un livello mai visto di disumanizzazione delle azioni umane.

La stessa Arendt ha sottolineato come le azioni evidenzino i caratteri di chi adotta determinati comportamenti e qualifichino la responsabilità delle persone.

La necessità di un'azione legislativa risiede nella preoccupazione derivante dall'ascesa degli episodi di antisemitismo, spesso basati sull'ignoranza e sulla banalità delle argomentazioni.

Ritiene quindi lodevole l'iniziativa legislativa che vede impegnata la Commissione affari costituzionali e si ritiene onorato di poter prendere parte al confronto.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), dopo aver ringraziato il presidente Balboni per la modalità di conduzione dei lavori e la relatrice Pirovano per l'impegno profuso, evidenzia come i fenomeni di antisemitismo rappresentino un segnale di allarme, che peraltro tende ad aggravarsi quando i sistemi democratici si indeboliscono.

Il contrasto all'antisemitismo si traduce quindi in una difesa della democrazia e nella capacità di distinguere tra le critiche legittime ad un governo e l'odio verso determinati gruppi di persone.

Rammenta poi come l'antisemitismo abbia radici antiche, che affondano sia nella storia ellenistico-romana sia in quella cristiana, e abbia trovato nella Shoah il suo apice.

Nel corso della storia, si sono sicuramente verificati altri casi di genocidio, ai danni per esempio dei popoli rom e sinti, degli armeni e dei musulmani di Bosnia. Tuttavia, l'antisemitismo e il genocidio degli ebrei hanno trovato fondamento non solo nell'odio razziale o in ragioni connesse a conflitti armati, ma anche in un'ideologia volta a sterminare sistematicamente un popolo, attraverso una sorta di industria dello sterminio.

In base a tali considerazioni e alle condizioni di concreto pericolo in cui oggi, anche in Italia, si trovano a vivere le persone appartenenti al mondo ebraico, ribadisce la necessità di una legge apposita di contrasto all'antisemitismo, il più possibile condivisa, ancorata allo spirito della nostra Carta costituzionale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rileva come sia unanimemente condiviso il fatto che l'antisemitismo rappresenti una piaga terribile, di cui non va sottovalutata l'importanza e sul quale si debba esprimere un giudizio di forte censura.

Nell'auspicare una sintesi tra i diversi disegni di legge, sottolinea come la moltiplicazione dei fenomeni di antisemitismo si inserisca in un contesto caratterizzato dalla sempre maggiore diffusione di atti e di espressione di discriminazione e odio verso diverse minoranze etniche e religiose.

L'antisemitismo è sicuramente un fenomeno storico con radice antiche, che oggi sta riemergendo, a seguito dei recenti eventi in Medio Oriente. Altresì, stanno riemergendo anche atti e discorsi di odio verso le minoranze, il che rappresenta un tarlo corrosivo delle nostre democrazie, a fronte del quale occorre una legislazione onnicomprensiva e di sistema.

Ritiene pertanto condivisibile l'impostazione del disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis, ed evidenzia la necessità di partire da interventi normativi volti a chiarire che nessuna persona ebrea, in quanto tale, può essere ritenuta responsabile delle azioni del governo Netanyahu nella striscia di Gaza, così come nessun palestinese o nessun musulmano, in quanto tale, può ritenersi responsabile degli atti terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023.

È quindi opportuno – se si vuole contrastare efficacemente l'antisemitismo e l'intolleranza – adottare anche nel nostro Paese un approccio ampio e di sistema, sull'esempio della normativa approvata lo scorso anno in Francia, che reca elementi di analogia con il citato disegno di legge n. 1765, che riserva all'antisemitismo un'attenzione specifica, ma non esclusiva.

Sottolinea poi come in altri disegni di legge all'esame della Commissione si faccia ricorso a definizioni rispetto alle quali sono state evidenziate criticità, anche da una parte degli esperti che hanno contribuito a predisporle, come nel caso della professoressa Santerini.

Risulta poi importante focalizzare l'attenzione sulla formazione delle forze di pubblica sicurezza e del personale docente, in quanto la cultura e l'istruzione rappresentano i principali strumenti per contrastare i fenomeni di odio e discriminazione, come peraltro sottolineato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura dalla cosiddetta Commissione Segre.

È altresì rilevante l'implementazione di sistemi di monitoraggio e di analisi sull'efficacia delle azioni intraprese, per aggiornarle e migliorarle. Non a caso, il disegno di legge a prima firma del senatore Giorgis istituisce un Fondo per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espres-

sioni di odio e discriminazione, con una dotazione annua di 10 milioni di euro, anche ai fini dell'attività dell'apposito Osservatorio.

Esprime, invece, perplessità su quella parte del disegno di legge n. 1004 a prima firma del senatore Romeo – adottato come testo base – che va ad incidere sulle libertà costituzionali di espressione e di riunione.

Auspica, infine, che, pur nella diversità delle opinioni, vi sia il riconoscimento reciproco della comune volontà di affrontare il problema alla base delle diverse iniziative legislative, in modo da giungere ad una soluzione unitaria.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ritiene preliminarmente opportuno precisare come i diritti e le libertà possano trovare un bilanciamento e una limitazione, se trascendono in atti o in parole obiettivamente intollerabili per la pacifica convivenza sociale.

Ricorda, poi, come negli anni passati, anche da parte delle forze politiche di sinistra, sia stata posta grande attenzione alla Shoah e agli ebrei vittime del genocidio.

Nella realtà odierna, deve anche essere posta grande attenzione alla difesa delle persone del mondo ebraico che vivono insieme a noi.

Dopo aver riepilogato le vicende ultradecennali del conflitto israelo-palestinese, in uno scenario nel quale la *leadership* di Arafat ha collocato il mondo palestinese nell'orbita filosovietica, mentre Israele era legato agli Stati Uniti da una forte alleanza, evidenzia come oggi la causa palestinese venga usata da una parte del mondo arabo come giustificazione per puntare alla cancellazione dello stato di Israele.

Il conflitto israelo-palestinese si inquadra, quindi, in un contesto complesso, nel quale anche alcuni Paesi arabi – come la Giordania e l'Egitto – hanno storicamente posto in essere azioni contro il popolo palestinese. Peraltro, il fatto stesso di prospettare la progettazione di strutture turistiche in aree della striscia di Gaza rase al suolo, in spregio ai diritti di donne e bambini, suscita ben più di una perplessità.

Partendo, quindi, dalla definizione operativa dell'IHRA, occorre individuare le modalità più adeguate a isolare le forme di odio e discriminazione verso le persone ebree. Infatti, rientra tra i doveri di uno Stato democratico dare un segnale forte per il rispetto delle regole civiche derivanti dalla Costituzione.

Il Gruppo della Lega sarà quindi sempre favorevole ad azioni di crescita civile e di formazione, per isolare tutti quei fenomeni lesivi della pacifica convivenza che deve caratterizzare una società democratica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento nella seduta odierna, si apre un dibattito sull'ordine dei lavori, in cui prendono la parola il PRESIDENTE, i senatori PARRINI (*PD-IDP*) e OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) e la relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*).

All'esito del dibattito, il PRESIDENTE fa presente che la discussione generale congiunta riprenderà nella giornata di martedì 3 febbraio, a partire dalle ore 14. In tale seduta, si procederà anche alla formalizzazione del termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, da riferire all'Atto Senato 1004 adottato come testo base, al momento indicativamente fissato per martedì 10 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Giovedì 29 gennaio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 263**

*Presidenza del Presidente
BONGIORNO*

*indì del Vice Presidente
SISLER*

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,50

AUDIZIONE DEL PROFESSOR LUCA MASERA, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BRESCIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1506 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FURTO D'AUTO)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AUDIZIONE DEL DOTTOR ETTORE D'ALEO, PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, ESPERTO IN PSICODIAGNOSTICA CLINICO FORENSE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1517 (INTRODUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO FORENSE E ALTRE RISORSE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE)

Plenaria

360^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
SISLER*

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1505) ZANETTIN e altri. – *Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame si è concluso il ciclo di audizioni previsto. Dichiara quindi aperta la discussione generale e chiede se vi siano interventi.

La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta al fine di poter approfondire i contributi emersi nel corso delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1694) *Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 36 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Informa altresì che sono pervenuti i pareri sul testo della 1^a, 5^a e 10^a Commissione. Chiede quindi se i presentatori intendano illustrare gli emendamenti presentati.

La senatrice LOPREIATO (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, diretti ad introdurre nel provvedimento i miglioramenti necessari per realizzare ulteriori obiettivi in materia di affidi. Come rilevato infatti nel corso della discussione generale, il tema degli affidi presenta una serie di criticità che il disegno di legge in esame non affronta, rischiando di rappresentare un'occasione persa per il legislatore. Uno dei nodi più problematici in relazione al tema degli affidamenti è rappresentato dagli affidi che si protraggono per un periodo di tempo molto lungo, tale da configurare una sorta di adozione. Un ulteriore aspetto critico risiede invece nella necessità di tenere conto dei diversi casi di affido e delle ragioni che lo hanno determinato: come già sottolineato, infatti, il caso di un affido disposto in ragione di violenza domestica all'interno del nucleo familiare è certamente diverso da quello disposto in ragione di difficoltà economiche della famiglia di origine. Più in generale, in questo ambito risulta essen-

ziale investire nella formazione di tutti gli operatori – avvocati, magistrati, assistenti sociali – coinvolti nei procedimenti di affido di minori. Poiché infatti si tratta di un settore particolare relativo alla tutela dei minori reclama una sensibilità specifica ed una preparazione che consenta ai soggetti coinvolti di mettere al centro del procedimento il minore e la tutela del suo interesse superiore. Per questa ragione, ad esempio, con l'emendamento 1.21 si propone l'istituzione di un fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento. Invita in conclusione la relatrice ed il rappresentante del Governo ad accogliere le proposte emendative presentate dal suo Gruppo al fine di introdurre nel disegno di legge degli interventi più incisivi, che consentano di superare davvero le criticità del sistema degli affidi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1694

Art. 1.

1.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « in coerenza » inserire le seguenti: « con il dispositivo dell'articolo 31 della Costituzione e ».

1.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « legge 27 maggio 1991, n. 176, » inserire le seguenti: « nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-bis del codice civile, ».

1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « legge 27 maggio 1991, n. 176 », inserire le seguenti: « nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-bis del codice civile, ».

1.4

LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati » con le seguenti: « delle strut-*

ture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate » *e le parole*: « presso istituti » *con le seguenti*: « fuori dalla famiglia »;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: « ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato » *con le seguenti*: « ciascuna struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata » *e, ovunque ricorrano, sostituire le parole*: « degli istituti » *con le seguenti*: « delle strutture ».

1.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 1, sostituire le parole: « e ridurre situazioni di collocamento improprio » *fino alla fine del comma con le seguenti*: « le situazioni di collocamento nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse ».

1.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 1, sostituire le parole: « improprio presso istituti » *fino alla fine del comma con le seguenti*: « nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse ».

1.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tra i casi di collocamento improprio vanno compresi i casi le cui motivazioni esulano dalle ragioni richieste per legge, ivi comprese le ipotesi di affidamento di minori fondate su mere difficoltà economiche della famiglia di origine ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Per il sostegno alle famiglie di origine in difficoltà finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione. ».

1.8

LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 2, sostituire le parole da: « su base provinciale » fino alle parole: « degli istituti di assistenza, » con le seguenti: « il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale e con specificazione della ripartizione secondo i territori di afferenza dei distretti di corte di appello, in ciascuna struttura di collocazione pubblica o privata ovvero in ciascuna comunità di tipo familiare, la denominazione delle stesse strutture e comunità nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e delle strutture di collocazione ».

1.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 2, dopo le parole: « su base provinciale » inserire le seguenti: « , suddivisi per anni, ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 9-bis » apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: « e ciascun tribunale ordinario »;
 - b) al comma 2, sopprimere le lettere c) ed e).
-

1.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 3, dopo le parole: « acquisisce periodicamente » inserire le seguenti: « dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, ».

1.11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « enti locali » inserire le seguenti: « , in regime di interoperabilità »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali. ».*

1.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 4, sostituire le parole: « previo parere della » con le seguenti: « previa intesa con la ».

1.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 5-ter », comma 4, sostituire le parole: « previo parere della » con le seguenti: « previa intesa con la ».

1.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 9-bis », comma 1, sopprimere le parole: « e ciascun tribunale ordinario ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni definite in base ai:

a) collocamenti disposti ai sensi del presente titolo;

b) collocamenti disposti ai sensi degli articoli 330, 333 e 403 del codice civile, ove confluiscano tutte le ipotesi di affidamento in presenza di condizioni di fragilità delle famiglie di origine che possono procurare pregiudizio per il minore, caratterizzate dalla necessità di adottare misure di sostegno per le famiglie per cercare di ripristinare la convivenza ove possibile, ovvero di procedere con l'eventuale adozione del minore;

c) collocamenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, nella quale confluiscano i dati relativi a minori che sono presenti sul territorio italiano in assenza dei genitori, e per i quali devono essere previste misure di sostegno specifiche;

d) collocamenti relativi ai minori inseriti in strutture ai sensi del numero 4 del comma 4 dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in comunità educative con il fine di attuare una loro rieducazione in presenza di condotte problematiche che ne evidenzino il profondo disagio. »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nel registro di cui al comma 1, sono annotati:

a) la data e gli estremi del provvedimento relativo al minore in collocazione protetta;

b) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari dello stesso. ».

1.15

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 9-bis », comma 1, sopprimere le parole: « e ciascun tribunale ordinario ».

1.16

LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati » *con le seguenti:* « strutture pubbliche o private di collocazione di minorenni, comunque denominate »;

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* « un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato » *con le seguenti:* « una struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata » *e sostituire le parole:* « l’istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato » *con le seguenti:* « la struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata ».

1.17

LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera a), sostituire le parole da: « se il provvedimento medesimo sia stato adottato » *fino alla fine della lettera con le seguenti:* « in applicazione di quale norma è stato adottato il provvedimento. ».

1.18

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: « bisogni speciali » *aggiungere le seguenti:* « e specifici ».

1.19

LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, dopo la lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti:

«f-bis) la durata prevista della collocazione, così come individuata nel provvedimento;

f-ter) la sintesi dei contenuti del progetto di assistenza, così come individuati, riassunti o richiamati nel provvedimento;

f-quater) l'eventuale superamento della durata prevista nel provvedimento;

f-quinquies) l'eventuale proposizione di istanze per la corretta attuazione del provvedimento, del progetto di assistenza e delle disposizioni sulla frequentazione tra il minore e i suoi genitori e familiari. ».

1.20

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 9-bis », comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « alle richieste e ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Le procure per i minorenni comunicano al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste di allontanamento di un minore dai genitori o da altri soggetti sopra indicati ».

1.21

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

« b-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento)

1. In ragione della vulnerabilità dei destinatari e della complessità del sistema di tutela che coinvolge diversi attori, al fine ultimo di garantire in concreto l'attuazione del principio del superiore interesse del minore e il diritto a vivere e a crescere in una famiglia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo destinato al finanziamento della formazione obbligatoria per i magistrati requirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati, e tutto il personale delle forze dell'ordine estesa anche alla materia della tutela dei minori in affidamento, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” ».

Conseguentemente all’articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) *al comma 3, sostituire le parole: « e 2 » con le seguenti: « , 2 e 2-bis) ».*

1.22

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) all’articolo 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici previsti per i genitori biologici per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.”;

2) il comma 2 è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’acoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche ed è fatto divieto introdurre limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.”. ».

1.23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in ottemperanza alle Linee di indirizzo per l’af-

fidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali del 2024, nonché delle programmazioni nazionali, tra cui il Piano nazionale di azione della Garanzia Infanzia, il PNRR, il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, provvede, al fine di promuovere la cultura dell'affidamento e di migliorare le competenze degli operatori:

- a)* all'erogazione di servizi di supporto alle famiglie affidatarie, incluse forme di sostegno sociale, di supporto educativo, di mediazione linguistica, per rispondere ai bisogni specifici dei minori e dei nuclei familiari;
- b)* all'adozione di misure di supporto economico strutturate ed omogenee su tutto il territorio nazionale, anche tramite la destinazione di apposite risorse, in modo da non creare disparità tra le regioni nonché di supportare le famiglie affidatarie, con particolare attenzione alle famiglie di origine in gravi difficoltà economiche;
- c)* alla promozione e al riconoscimento di forme di reti territoriali di famiglie affidatarie, con spazi di ascolto e condivisione di esperienze, al fine di contribuire a ridurre il rischio di isolamento e difficoltà nella gestione dell'affidamento;
- d)* ad adottare strumenti uniformi di valutazione dell'idoneità delle famiglie affidatarie e del benessere dei minorenni accolti al fine di contribuire a migliorare la qualità degli interventi e a garantire un monitoraggio più efficace;
- e)* a garantire l'applicazione delle nuove "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni" in tutte le regioni affinché non ci siano differenze di trattamento nella tutela su base territoriale e sia garantito il principio di non discriminazione;
- f)* a predisporre misure volte a promuovere il ricongiungimento familiare, il ritorno nella famiglia di origine e la capacità di creare relazioni sociali protettive, che costituiscono il fine ultimo dell'affidamento familiare;
- g)* ad adottare criteri chiari per la segnalazione e la gestione di situazioni improprie e il coordinamento con il Sistema informativo minori (SIM) che dovrebbe essere integrato nel meccanismo di monitoraggio per ridurre dispersione dati e violazioni della *privacy*. »

1.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

(Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

1. Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 317-ter.

(Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei principi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.

Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.

I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo, per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica, e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.

Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono respon-

sabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omisive, negligenti e imprudenti.

Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza.” ».

1.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Inserimento dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente i provvedimenti relativi ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

1. Dopo l'articolo 317 del codice civile è aggiunto il seguente:

“Art. 317-ter.

(Provvedimenti concernenti i figli nei casi di violenza di genere o domestica)

Il provvedimento di affidamento di un minore, anche di natura provvisoria, nei casi di violenza di genere o domestica è adottato nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

In presenza di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore autore della violenza e, previo tempestivo coordinamento con le altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, adotta le necessarie misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore ovvero, in caso di comprovata impossibilità, ai parenti di quest'ultimo entro il quarto grado.

Il minore non può essere affidato, neppure in via temporanea, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, salvo casi connotati da eccezionale gravità, oggetto di specifico accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

Nei casi di cui al comma precedente, il giudice verifica che l'affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, avvenga in favore di soggetti in possesso di comprovata esperienza e adeguata formazione in materia di violenza di genere o domestica e di tutela dei minori.

I soggetti terzi affidatari assumono integralmente le responsabilità genitoriali, ivi inclusi gli obblighi di protezione del minore, e rispondono, per l'intera durata dell'affidamento, della sua sicurezza e della sua integrità psicofisica, essendo altresì tenuti ad attivare ogni misura di prevenzione e protezione a favore del minore stesso.

Qualora il genitore autore della violenza non intraprenda un percorso di rieducazione valutato positivamente, in via personale, dal giudice, è preclusa ogni forma di incontro con il minore, anche in modalità protetta. In caso di esito positivo del percorso rieducativo, i soggetti incaricati dell'organizzazione degli incontri assicurano la protezione, la sicurezza e il benessere psicofisico dei minori e rispondono, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, colpose o imprudenti.

Avverso il provvedimento di affidamento temporaneo è ammesso reclamo, mediante ricorso alla corte d'appello, da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o, se pronunciato in udienza, dalla data della sua emissione.” ».

1.0.3

LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 473-bis 46 del codice di procedura civile)

1. Al fine di tutelare l'interesse supremo del minore, in caso di violenza di genere o domestica, all'articolo 473-bis 46 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Nei casi di violenza a danno del minore o di persone con lui conviventi, accertata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e comportante l'attuale pericolosità della permanenza autonoma del figlio con il genitore violento, il giudice provvede, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 337-ter e seguenti del codice civile e dispone l'affidamento del figlio all'altro genitore o, in caso di comprovata impossibilità, ad un parente entro il quarto grado oppure ad altra persona che abbia un rapporto significativo con il minore.

Solo in caso di assoluta impossibilità di provvedere ai sensi del comma precedente, il minore è collocato, in via di estrema opzione, in una struttura, preferibilmente di tipo familiare. La collocazione nell'ambito familiare deve essere ripristinata nel più breve tempo possibile.

Salvo la proponibilità del reclamo, il provvedimento temporaneo può essere revocato o modificato in ogni tempo, anche d'ufficio, quando ne cessino o ne risultino attenuati i presupposti.

Se il minore rifiuta espressamente il mutamento della collocazione, il provvedimento non può essere eseguito, se non per il caso e per il tempo strettamente necessario in cui occorra preservarlo da un pericolo attuale e immediato per la sua vita o per la sua incolumità fisica.” ».

Art. 2.

2.1

LOPREIATO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: « sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati » con le seguenti: « sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate »;
 - b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati » con le seguenti: « delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate »;
 - c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « presso istituti » con le seguenti: « fuori dalla famiglia »;
 - d) al comma 4, lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: « sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati » con le seguenti: « sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate »;
 - e) alla rubrica, sostituire le parole: « sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati » con le seguenti: « sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate ».
-

2.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro », *con le seguenti:* « alla Procura della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni e delle altre autorità competenti sollecitando l’attivazione dei poteri di vigilanza rispetto a specifici collocamenti di minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie ».

2.5

LOPREIATO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « entro il 30 giugno di ogni anno » *con le seguenti:* « ogni sei mesi ».

2.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

« c-bis) promuove e facilita, attraverso l’intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all’allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine. ».

2.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine. ».

2.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) monitora e rimuove, anche attraverso l'intervento delle autorità, eventuali differenze di trattamento su base territoriale e garantisce il principio di non discriminazione. ».

2.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) determina le tariffe per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. ».

2.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Decreti attuativi)*

1. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 5-ter, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di acquisizione dei dati da inserire nel registro.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di realizzazione del registro di cui all'articolo 5-ter, legge 4 maggio 1983, n. 184, e di accesso allo stesso da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nonché le modalità di aggiornamento dei sistemi informatici per permettere il continuo monitoraggio dei minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie, oltre a prevedere le modalità per la tenuta del registro. ».

G/1694/1/2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante « Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento »,

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child – CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratifica da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichia-

razione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a determinare le condizioni e le modalità certe di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche vietando limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.

G/1694/2/2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante « Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento »,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983 allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child – CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratifica da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichia-

razione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a estendere alle persone affidatarie i benefici previsti per i genitori naturali per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.

G/1694/3/2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante « Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento »,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce in una linea di continuità con una serie di interventi legislativi che, nel tempo, hanno progressivamente consolidato il riconoscimento del diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia. Tale percorso normativo prende avvio dalla riforma della legge sulle adozioni del 2001 e trova un momento di particolare rilievo nella riforma della filiazione, che ha espressamente consacrato, all'articolo 315-bis del codice civile, il diritto del minore a essere educato e assistito in ambito familiare. In tale cornice si colloca anche l'introduzione dell'articolo 79-bis nella legge sulle adozioni, che impone al giudice l'obbligo di segnalare agli enti locali le situazioni di indigenza dei nuclei familiari, affinché possano essere attivati tempestivi interventi di sostegno idonei a consentire al minore di permanere nella propria famiglia di origine;

accanto al rilievo attribuito al diritto del minore a crescere in famiglia, assume valore dirimente il costante richiamo al principio del *best interest of the child*, principio di matrice internazionale che da tempo permea l'intero sistema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che deve orientare non solo l'azione giudiziaria, ma anche l'attività legislativa e amministrativa, fungendo da criterio prevalente in tutte le decisioni che incidono sulla vita dei soggetti minorenni;

appare altresì imprescindibile restituire piena centralità al ruolo della giurisdizione, sia civile sia minorile, all'interno di un quadro più ampio di emersione e riconoscimento della violenza di genere e dome-

stica, in particolare nella delicata fase dell'affidamento dei figli. Ciò al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, di garantire una tutela effettiva della salute psico-fisica dei minorenni e delle vittime di violenza e di rafforzare la responsabilizzazione dei soggetti, pubblici o privati, che assumono, anche temporaneamente, compiti di custodia, vigilanza o protezione nei confronti dei minori;

in tale prospettiva, merita di essere richiamato il rilievo formulato dal GREVIO, che ha sollecitato il nostro Paese a introdurre un'adeguata e sistematica valutazione del rischio anche nei procedimenti civili. In particolare, è stato sottolineato come il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sancito dall'articolo 337-ter del codice civile, debba necessariamente conoscere una deroga nei casi in cui i minori siano esposti a violenza domestica, sia in qualità di vittime dirette sia come testimoni. Tale richiamo si rende tanto più urgente alla luce di prassi distorte consolidate in alcuni uffici giudiziari, ove consulenti tecnici d'ufficio e operatori dei servizi sociali, spesso privi di una formazione specifica e adeguata in materia di violenza di genere e domestica, tendono a non valorizzare, o addirittura a ignorare, le violenze denunciate o indicate da uno dei genitori, ritenendole irrilevanti ai fini della valutazione della capacità genitoriale e delle decisioni in materia di affidamento;

le conseguenze di tali prassi hanno prodotto, nel tempo, l'effetto paradossale e gravemente lesivo della vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, espressamente vietata dall'articolo 18 della Convenzione di Istanbul. Ciò si è tradotto, in numerosi casi, nella sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale delle madri, frequentemente stigmatizzate come genitori inadeguati, eccessivamente simbiotici o addirittura calunniatori. Tali dinamiche hanno contribuito a un preoccupante incremento degli affidamenti dei figli ai servizi sociali, spesso sprovvisti della necessaria specializzazione in un ambito così complesso e delicato, in particolare sotto il profilo della prevenzione e della protezione dei minorenni dalla violenza, come purtroppo attestato da numerosi episodi di cronaca,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, valutando l'adozione, nell'ambito delle proprie competenze, di ulteriori iniziative, anche di natura normativa, finalizzate a introdurre nel codice civile disposizioni specifiche in materia di provvedimenti riguardanti i figli nei casi di violenza di genere o domestica. In particolare, si chiede di prevedere che, in presenza di allegazioni di violenza, il giudice disponga, anche d'ufficio, l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo tempestivo coordinamento con le altre autorità giudiziarie, incluse quelle inquirenti, adotti misure di protezione adeguate, disponendo l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore o, ove

ciò non sia possibile, ai parenti entro il quarto grado. Tale soluzione deve essere privilegiata al fine di evitare, se non in casi eccezionali debitamente accertati dal giudice con valutazione diretta, non delegabile e anche incidentale, l'affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, estranei alla cerchia familiare. Solo in via di estrema ratio, l'autorità giudiziaria potrà disporre l'affido a soggetti terzi, pubblici o privati, purché in possesso di comprovata esperienza e documentata formazione in materia di violenza di genere, violenza domestica e tutela dei minorenni.

G/1694/4/2**CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante « Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento »,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie;

il testo approvato dalla Camera dei deputati specifica che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, e, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua;

l'Osservatorio presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività – con riferimento alle buone pratiche emerse in materia di affidamento – e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale;

tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e dall'Osservatorio

sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

determinare con certezza le tariffe minime per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

monitorare e rimuovere eventuali differenze di trattamento su base territoriale applicando il principio di non discriminazione.

**9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Giovedì 29 gennaio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 218

*Presidenza del Presidente
DE CARLO*

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA (AICC), DELL'ASSOCIAZIONE ORGANISMI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE, PROVE TARATURA (CONFORMA) E DEL CENTRO PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE DELLA TOSCANA (ARTEX), SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO – PROTEZIONE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 29 gennaio 2026

Plenaria

*Presidenza del Presidente
BAGNAI*

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Fabrizio D'Ascenzo

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente INAIL, Fabrizio D'Ascenzo, accompagnato da Carlo Gasperini, direttore centrale di Patrimonio INAIL.

Fabrizio D'ASCENZO, *presidente INAIL*, e Carlo GASPERINI, *direttore centrale di Patrimonio INAIL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Paola MANCINI (*FDI*), Tino MAGNI (*Misto*), Elisa PIRRO (*M5S*) e Annamaria FURLAN (*IV-C-RE*), i deputati Giorgio LOVECCHIO (*FI-PPE*) e Daniela DONDI (*FDI*), a cui rispondono Fabrizio D'ASCENZO, *presidente INAIL*, e Carlo GASPERINI, *direttore centrale di Patrimonio INAIL*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti INAIL, dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle ore 9,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Giovedì 29 gennaio 2026

Plenaria

*Presidenza del Presidente
SEMENZATO*

La seduta inizia alle ore 8,35.

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere *on line*

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che a richiesta dell'audita o dei commissari i lavori potranno proseguire in forma segreta, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Sandra CIOFFI, *Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, la senatrice Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) e le deputate Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (*FDI*) e Luana ZANELLA (*AVS*).

Sandra CIOFFI, *Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

Giovedì 29 gennaio 2026

Plenaria

76^a Seduta

*Presidenza del Presidente
DE PRIAMO*

Interviene Pino Nicotri, giornalista e scrittore.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe De Martino, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, l'avvocato Claudio Santini, il signor Augusto Scacco, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottor Giuseppe Paglia, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta inizia alle ore 13,52.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli audit rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della

trasmissione audio-video e la secretazione dell’audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Pino Nicotri

Il PRESIDENTE introduce l’audizione di Pino Nicotri, giornalista e scrittore.

Il giornalista NICOTRI riferisce alla Commissione su alcuni nuovi elementi, di cui è venuto a conoscenza, relativi alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Interviene, per porre quesiti, il presidente DE PRIAMO (*FdI*), al quale l’AUDITO fornisce elementi di risposta.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,11 alle ore 14,12).

Pone ulteriori quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*), ai quali replica l’AUDITO.

Su richiesta del deputato MORASSUT (*PD-IDP*), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,32 alle ore 14,41).

Pongono quindi quesiti i deputati IAIA (*FDI*) e GRIMALDI (*AVS*), ai quali fornisce elementi di risposta il giornalista NICOTRI.

Su richiesta della deputata ASCARI (*M5S*) il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,59 alle ore 15,07).

Pongono, quindi, quesiti i senatori SCURRIA (*FdI*) e PARRINI (*PD-IDP*) e le deputate CAVO (*NM(N-C-U-I)M-CP*) e ASCARI (*M5S*).

Su richiesta della deputata ASCARI (*M5S*), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,29 alle ore 16,40).

Il PRESIDENTE ringrazia l’uditore e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,41.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 65

*Presidenza del Presidente
DE PRIAMO*

Orario: dalle ore 17,02 alle ore 17,42

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Giovedì 29 gennaio 2026

Plenaria

95^a Seduta

*Presidenza del Presidente
LISEI*

Interviene il professore Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, assistito dall'avvocato Gianluca Tognazzi. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, i dottori Raimondo Orrù e Giuseppe Visone.

La seduta inizia alle ore 14,08.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito della testimonianza assistita, ai sensi dell'articolo 197-bis c.p.p., del professore Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Il PRESIDENTE introduce l'esame, rammentando che il teste, oltre a quanto previsto dall'articolo 197-bis del codice di procedura penale, ha

l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a ritenersi astretto al giuramento prestato nella seduta del 19 gennaio.

Ricordati ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza assistita e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori. Rileva che, come concordato in Ufficio di Presidenza, la giornata odierna sarà dedicata alla formulazione delle domande da parte dei commissari e alle risposte del professore Minenna. Fa presente, inoltre, che il teste è stato ritualmente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore, e che quindi è presente l'avvocato Gianluca Tognozzi, cui dà il benvenuto.

Prendono preliminarmente la parola sull'ordine dei lavori della deputata LOIZZO (LEGA) e la senatrice FURLAN (IV-C-RE).

Intervengono quindi, per formulare domande, la deputata LOIZZO (LEGA), la senatrice FURLAN (IV-C-RE), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), cui fornisce una precisazione, su invito del teste, l'avvocato TOGNOZZI, la deputata PATRIARCA (FI-PPE), la senatrice RONZULLI (FI-BP-PPE) e il presidente LISEI (FdI).

Risponde il professore MINENNA, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dopo uno scambio di vedute con il senatore BOCCIA (PD-IDP), il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,39, riprende alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE precisa quindi a più riprese il perimetro delle domande da formulare al teste.

Pongono poi quesiti il senatore BOCCIA (PD-IDP), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la deputata ONORI (AZ-PER-RE), che dopo un intervento del senatore BOCCIA (PD-IDP) chiarisce ulteriormente il tenore di un quesito, e il presidente LISEI (FdI).

Risponde il professore MINENNA e, su invito di quest'ultimo, fornisce alcune precisazioni l'avvocato TOGNOZZI.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,32, riprende alle ore 17,04.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, ringrazia il professore Minenna e l'avvocato Tognazzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito della procedura informativa a una data comunque non successiva a giovedì 26 febbraio prossimo.

La seduta termina alle ore 17,06.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema bancario, finanziario e assicurativo**

Giovedì 29 gennaio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

*Presidenza del Presidente
ZANETTIN*

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,10

Plenaria

25^a Seduta

*Presidenza del Presidente
ZANETTIN*

Interviene Andrea Munari, Amministratore delegato e Direttore generale di AMCO, accompagnato dalla dottoressa Laura Spotorno, Responsabile Stakeholder Engagement & Sostenibilità di AMCO.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna saranno redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web-tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Andrea Munari, Amministratore delegato e Direttore generale di AMCO

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Andrea Munari, Amministratore delegato e Direttore generale di AMCO e informa la Commissione che l'audit ha trasmesso una documentazione.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Regolamento interno, l'audit ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta, o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgati.

Il dottor MUNARI illustra una relazione sull'attività svolta da AMCO.

Intervengono per porre quesiti il PRESIDENTE e i senatori TAJANI (*PD-IDP*), ORSOMARSO (*FdI*), MENNUNI (*FdI*) e MAGNI (*Misto-AVS*).

L'Amministratore delegato MUNARI replica ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audit e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di giovedì 29 gennaio 2026

I N D I C E

Delegazione presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE:

Plenaria *Pag.* 51

**DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE**

Giovedì 29 gennaio 2026

Plenaria

*Presidenza del Presidente
ZOFFILI*

Incontro con la Rappresentante speciale e Coordinatrice della lotta alla tratta degli esseri umani dell'OSCE, Kari Johnstone

La seduta inizia alle ore 14,10.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, comunica di aver convocato la Delegazione in primo luogo per un incontro con la Rappresentante speciale e Coordinatrice della lotta alla tratta degli esseri umani dell'OSCE, Kari Johnstone, cui sono lieto di dare il benvenuto. La dottoressa Johnstone ha assunto l'incarico di Rappresentante Speciale e Coordinatrice dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani il 30 ottobre 2023.

Prima di entrare a far parte dell'OSCE, la dott.ssa Johnstone è stata anche Direttore *ad interim* dell'Ufficio per il Monitoraggio e la Lotta alla Tratta di Persone presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dal 2014 al 2023. In precedenza, tra l'altro, dal 2010 al 2014, ha prestato servizio come alto funzionario presso l'Ufficio per la libertà religiosa internazionale presso il Dipartimento di Stato USA, e nel 2012 ha diretto la sezione Russia e Asia centrale presso lo staff per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.

La dottoressa Johnstone è in Italia dal 29 al 31 gennaio dove ha un fitto programma di incontri a partire dal Dipartimento per le pari opportunità dove ha incontrato, questa mattina, alcuni funzionari, e dal Ministero della giustizia. Ha altresì incontrato rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Dopo l'incontro con la delegazione parlamentare OSCE, sono previsti incontri al Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Domani, gli incontri saranno con alcuni dirigenti del Ministero dell'interno, con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con esponenti del Numero Verde Antitratta.

Inoltre nel programma sono previste le visite di alcuni Centri di Accoglienza.

Ricorda di averla già incontrata nel 2024 a Vienna, nel suo ruolo di Rappresentante speciale sulla lotta alla criminalità organizzata. Ricorda altresì la visita organizzata dalla Delegazione, nel marzo 2024, a Lampedusa con la partecipazione anche dell'allora presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Pia Kauma, visita dedicata ai temi della migrazione che inevitabilmente coinvolgono anche i temi della tratta di esseri umani.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), la senatrice Susanna Donatella CAMPIONE (*FDI*) e la deputata Federica ONORI (*AZ-PER-RE*).

Sessione invernale dell'Assemblea parlamentare OSCE (Vienna, 19-20 febbraio 2026)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che il 19 e 20 febbraio 2026 si svolgerà la Sessione invernale dell'Assemblea parlamentare OSCE a Vienna, secondo il programma in distribuzione.

Accanto alle riunioni istituzionali, si svolgeranno anche riunioni del *Comitato ad hoc migrazioni* e del *Network* dei giovani parlamentari dell'Assemblea OSCE.

Comunica altresì che durante la Sessione sarà annunciato il monitoraggio delle elezioni parlamentari in Ungheria e in Armenia, rispettivamente il 12 aprile 2026 e il 7 giugno 2026.

Comunicazioni del Presidente

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, preannuncia che nella veste di Rappresentante speciale per lotta alla criminalità organizzata, nonché di Vice Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, intende organizzare, in primavera, la seconda Conferenza di Roma per la lotta alla criminalità organizzata nella Regione OSCE, che fa seguito alla prima Conferenza, che si è svolta a Roma il 5 e 6 giugno 2025. Ove nulla osti da parte della Delegazione, intenderebbe comunicare questa iniziativa a Vienna in sede di Commissione Permanente. L'evento, che auspica sia inserito nel calendario dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, avrà come tema la lotta alla droga, con particolare riguardo agli aspetti del reinserimento dei giovani nel tessuto sociale. Sono in corso interlocuzioni per un'eventuale organizzazione di un'udienza papale a conclusione della Conferenza stessa.

I presenti concordano.

Il deputato Federica ONORI (*AZ-PER-RE*) preannuncia l'intendimento di organizzare un'iniziativa del *Network* dei giovani parlamentari dedicata al tema del diritto alla casa, con particolare riferimento al cosiddetto caro-affitti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

€ 4,00